

accordato con gli compagni, o che gli habbia satisfatto il danno, che fatto gli haveffe, & se quando il Patrone della nave haverà venduta la nave, come di sopra è detto: se con quello che della nave gli sarà avanzato, non ritornerà alli compagni per dare conto, e la parte che a loro toccherà di tutto quello, che della nave gli sarà avanzato, & lui se n' andrà in altra parte, se quello, che della vendita della nave gli sarà avanzato, si perderà, lui è tenuto di emenda fare a' compagni, come di sopra è stato detto: se lui se ne andrà in altra parte con quello, che della nave gli sarà rimasto, & lui ne guadagnasse, tutto il guadagno che lui ne farà è tenuto di dare a' compagni a ciascuno per quel modo, che havevano parte nella nave senza fraude, & contrasto.

SPIEGAZIONE.

D Appoi che sarà stata noleggiata una Nave, dee il Padrone di quella farla provvedere dallo Scrivano di vettovaglie, e d'altre cose necessarie. E se bisognasse d'efarcia, essendo in luogo dove siano i Partecipi, deve avvisarli del suo bisogno, e non essendovi, o non volendo acconsentire a comprarne, quando il Padrone abbia in mano danari del Comune, può di quelli in compagnia dello Scrivano comperarla, nè avendone, deve insieme collo stesso Scrivano guardare a che somma ascende il prezzo di quell'efarcia, che gli bisogna, e portar poi il conto a ciaschedun de' Partecipi per la sua porzione; che se alcun di loro ricusasse pagarla, può il Padrone prender quella porzione a cambio, e pagarne gl'interessi, spettando poi a quel Partecipe il pagare quel Prestatore, cioè Creditore del capitale, e interessi convenuti; E quando si perda la Nave prima che quel Creditor sia pagato, toccherà sempre a quel Partecipe, e suoi beni, il pagare tal debito solamente per sua colpa contratto.

Ma non essendo il Padrone in luogo, dove fosser Partecipi, nè avendo danari del comune, se a questo effetto prenderà a cambio qualche partita, dovranno allora tutti i Partecipi